

*Roma, 10 settembre 2009*



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

*All' ASSOSISTEMA  
Associazione Sistema Industriale Integrato  
Servizi Tessili e Medici Affini  
Viale Pasteur 8  
00144 Roma*

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Prot. 25/I/0013012*

Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – contratti di solidarietà – riconoscimento del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori con contratto di apprendistato.

L'ASSOSISTEMA ha presentato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità di fruizione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori apprendisti in regime di solidarietà, ovvero alla possibile estensione agli stessi in chiave analogica delle normative in materia di ammortizzatori sociali, di recente emanazione, quali l'art 19, comma 8, del D.L. n. 185 del 2008 (conv. da L. n. 2/2009) e le disposizioni contenute nel D.L. n. 78/2009 (conv. da L. n. 102/2009).

Al riguardo acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e Incentivi all'Occupazione e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della risposta al quesito è anzitutto necessario verificare l'eventuale compatibilità per i lavoratori apprendisti, nelle ipotesi di riduzione di orario, del trattamento di cassa integrazione in deroga con l'erogazione del contributo di solidarietà, il tutto sia ai sensi dell'art 1 della L. n. 863/1984 (aziende destinatarie del trattamento di integrazione salariale), che ai sensi dell'art 5, comma 5, della L. n. 236/1993 (aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, ma comunque interessate ad una riduzione di personale).

In proposito, con riferimento alla L. n. 863/1984, si precisa che il D.M. n. 46448 del 2009, che disciplina la concessione dei benefici legati ai contratti di solidarietà in questione, stabilisce espressamente che il contratto di solidarietà non può essere applicato per i dirigenti, i lavoratori a domicilio e per gli apprendisti (così anche circ. n. 33/1994 di questo Ministero).

Pertanto, la questione posta dall'interpellante, considerata l'esplicita esclusione di cui sopra, può essere esaminata esclusivamente con riferimento ai contratti di solidarietà ex art. 5, comma 5, della L. n. 236/1993.

Quest'ultima normativa, infatti, non contempla alcuna preclusione per l'ammissibilità del contributo di solidarietà nei confronti dei lavoratori apprendisti. La circ. n. 20/2004 infatti afferma espressamente che *“anche agli apprendisti si può applicare il regime di solidarietà e il relativo contributo per tutta la durata del contratto di solidarietà ed in ogni caso non oltre il termine di scadenza dell'apprendistato, purché la riduzione di orario concordata non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi”*.

Pertanto, in relazione alla possibile fruizione contestuale del contributo integrativo di solidarietà e del trattamento di integrazione salariale da parte del personale apprendista, a fronte delle disposizioni sopra esaminate, si osserva quanto segue.

Tenuto conto della funzione assolta dal sistema di integrazione salariale, volta a sostenere il reddito dei lavoratori nei casi di contrazione dell'attività produttiva, nonché dell'inquadramento del contratto di solidarietà nell'ambito degli ammortizzatori sociali, appare possibile in chiave analogica ammettere l'applicazione – o meglio l'estensione – della disciplina prevista dall'art. 19, comma 8, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2 del 2009) anche ai lavoratori apprendisti in regime di solidarietà, avvalendosi sempre delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga dalla vigente normativa.

Va tenuto conto infatti che la volontà del Legislatore sembra essere quella di assicurare comunque, attraverso l'emanazione delle più recenti disposizioni “anticrisi” (art. 19, comma 8, D.L. n. 185/2008; art. 1, D.L. n. 78/2009, conv. da L. n. 102/2009), ampie forme di sostegno al reddito ai lavoratori in difficoltà, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Tale obiettivo viene perseguito attraverso l'istituto della Cassa integrazione in deroga le cui risorse finanziarie *“possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”* (art. 19, comma 8, D.L. n. 185/2008).

Peraltro, a conferma di tale impostazione va ricordato quanto già chiarito da questo Ministero con risposta ad interpello n. 52/2009 in ordine alla possibilità di richiedere contestualmente Cassa integrazione ordinaria e straordinaria e Cassa “in deroga” per gli apprendisti. Anche in tale sede la funzione espletata dagli istituti a sostegno del reddito e la *voluntas legis* contenuta nelle recenti normative hanno suggerito una soluzione positiva al quesito.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

ADB